

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2131 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 16/2001 recante: "TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO"**.

PREMESSO

- che il D.G.R. n. 1276 pubblicato sul BURC n. 55 del 7.10.2005 ha stabilito priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge 16/2001;
- che l'articolo 8 della Legge 14 agosto 1991 n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", prevede l'istituzione di un fondo per l'attuazione della legge medesima che viene ripartito annualmente tra le Regioni e le Province autonome, con apposito decreto del Ministro della Salute;
- che l'articolo 3, comma 6, della Legge 281/91 stabilisce che il 25% della quota parte del fondo di cui sopra può essere destinata dalle Regioni per la realizzazione di interventi di competenza regionale, mentre la rimanente somma è assegnata dalla Regione agli Enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza;
- che l'art. 829 della Legge del 27/12/06, n. 298 "Finanziaria dello Stato", pubblicata nella G.U. n. 300 del 28/12/06, sostituisce l'art. 4 comma 1 della Legge 281/91, avente ad oggetto Competenze dei Comuni, con il seguente: "I comuni, singoli o associati e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui all'art.3, comma 6. I comuni provvedono altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'art. 3, comma 6";
- che nell'ambito del 75% dei fondi erogati dallo Stato annualmente alle Regioni da assegnare agli Enti Locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza, il 45% è destinato all'attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, mentre il restante 30% è destinato alla costruzione ed al risanamento dei canili;
- che i predetti fondi sono regolarmente appostati al capitolo 7620 dell'U.P.B. 4.15.40 del bilancio regionale.

TENUTO CONTO

- che oltre ai fondi statali di cui alla Legge 281/91 la Regione Campania può contribuire, con fondi propri, agli oneri derivanti dalla realizzazione degli obiettivi fissati dalla Legge 16/2001, così come stabilito all'articolo 23 della predetta normativa;
- che i suddetti fondi regionali sono appostati al capitolo 7621 dell'U.P.B. 4.15.40 del bilancio regionale.

CONSIDERATO

che la Legge 16 del 24 novembre 2001 stabilisce:

- all'art. 5, comma 1 lett. b, che le AA.SS.LL.: "promuovono ed attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei, riconosciuti dal progresso scientifico";
- al comma 2 del medesimo art. 5 che le AA.SS.LL.: "rendono operative le procedure di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi e dei gatti liberi, specificando le procedure organizzative e tecniche e prevedendo la dotazione organica del personale da impegnare a tale scopo. Qualora il personale Medico Veterinario dipendente risulti insufficiente le AA.SS.LL. dovranno prevedere attraverso la rideterminazione della dotazione organica del personale anche attraverso convenzioni da stipularsi con veterinari liberi professionisti";

- all'art. 13, ha specificato le iniziative e i progetti che la Regione promuove e finanzia e ha previsto anche l'obbligo di istituzione di corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile, di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. e di quello addetto alla cattura e custodia dei cani randagi;
- art. 14, comma 2, ha previsto l'erogazione da parte della Regione, ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane, di contributi per il risanamento e la costruzione di canili, precisando che a tal fine si provvede con la quota parte del fondo di cui alla Legge 281/91 e con fondi regionali;
- all'art. 16, comma 4, ha facultato la Regione ad erogare alle Associazioni iscritte all'Albo, contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione animali.

VISTI

- l'articolo 6, comma 2 della Legge 16/2001, che prevede che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane possono concedere in comodato alle Associazioni protezionistiche iscritte nell'apposito Albo regionale, idoneo suolo per la realizzazione di un ricovero per cani, e specifica che, in tal caso, le Associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese, utilizzando anche i fondi regionali di cui all'articolo 14 della medesima Legge;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2656 del 15 aprile 1997, inerente la temporalizzazione dei trasferimenti dei fondi per l'esecuzione di opere pubbliche o di intervento pubblico.

ACQUISITI

- il parere del Settore Consulenza Legale e documentazione dell'AGC Avvocatura della Regione Campania fornito con nota prot. n. 2004.0714620 del 15 settembre 2004, secondo il quale oltre allo specifico caso disposto all'articolo 6, comma 2 della Legge 16/2001, contributi regionali per la costruzione o ristrutturazione di ricoveri per cani, possono essere erogati anche ad associazioni protezionistiche, iscritte all'Albo Regionale, che non ricevono terreno in comodato dal competente Ente locale, secondo la disposizione di cui all'art. 16 della Legge;
- il parere del Settore Consulenza Legale e documentazione dell'AGC Avvocatura della Regione Campania fornito con nota prot. n. 2007.0615849 del 09/07/07, secondo il quale non possono essere erogati ulteriori contributi alle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, già beneficiarie del massimo erogabile in relazione a progetti che attengono alla realizzazione e/o riqualificazione per lo stesso manufatto, anche se per interventi sostanzialmente diversi.

ATTESO

- che occorre dare attuazione alle prescrizioni contenute negli articoli di Legge più sopra menzionati, individuando in linea generale, i criteri di riparto dei contributi regionali per gli adempimenti previsti dalla Legge 281/91, così come modificata nell'art. 4 comma 1 dalla Legge n. 296 del 27/12/2006, e dalla L. R. n. 16/2001 individuando priorità, modalità e termini per la concessione di contributi finalizzati all'attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, alla costruzione o ristrutturazione di canili da parte degli Enti di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. 16/2001, nonché per l'attribuzione di contributi a favore delle Associazioni iscritte all'Albo regionale;

RITENUTO

- pertanto, di dover recepire gli allegati prospetti (All. "A", All. "B" e All. "C") che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera, contenente i criteri generali di riparto dei contributi statali e regionali per gli adempimenti della suesposta legislazione;
- di dover abrogare la precedente D.G.R. n. 1276 pubblicato sul BURC n. 55 del 7.10.2005 avente per oggetto "priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 16/01".

PROPONE

e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in materia, che qui si intendono integralmente riportate:

- **di dare attuazione** alle prescrizioni contenute nella Legge Regionale n. 16/2001 art. 14 commi 2 e 6 e art. 16 comma 4, individuando i criteri di riparto dei contributi regionali per gli adempimenti previsti dalla Legge 281/91, così come modificata nell'art. 4 comma 1 dalla Legge n. 296 del 27/12/2006, e dalla Legge Regionale n. 16/2001 stabilendo in particolare priorità, modalità e termini per la concessione di contributi finalizzati all'attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, alla costruzione o ristrutturazione di canili da parte degli Enti di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. 16/2001, nonché per la corresponsione di contributi a favore delle Associazioni iscritte all'Albo regionale;
- **di recepire**, all'uopo, gli allegati prospetti (All. "A", All. "B" e All. "C") che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera, concernente l'individuazione delle priorità, modalità e termini per la concessione degli anzidetti contributi;
- **di revocare** la D.G.R. n. 1276 pubblicato sul BURC n. 55 del 7.10.2005 avente per oggetto "priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 16/01";
- **di incaricare** il Settore Veterinario dell'esecuzione del presente provvedimento e del suo inoltro ai Comuni, alle Comunità Montane della Regione e alle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo regionale, tramite i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL;
- **di inviare** al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione della Giunta Regionale il presente provvedimento per la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito internet www.regione.campania.it.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Allegato "A"

CRITERI GENERALI DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 281/1991 E DALLA LEGGE REGIONALE 16/2001

**1) Fondi di derivazione statale (art. 3, comma 6 della Legge Quadro 281/91, art. 829
Legge Finanziaria dello Stato , n. 298 del 27/12/06)
Capitolo di bilancio regionale 7620 U.P.B. 4.15.40**

A. Il 75% della somma che la Regione Campania riceve annualmente dallo Stato per l'attuazione della legge stessa è destinato agli Enti Locali (Province, Comuni singoli o associati e Comunità Montane) sotto forma di contributi per la realizzazione di interventi di loro competenza di cui una quota non inferiore al 60% è destinata ai suddetti Enti Locali, prioritariamente, per l'attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione mentre il restante è destinato, altresì, alla costruzione e al risanamento dei canili comunali. Pertanto a titolo di contributo il 45% dell'intera quota di derivazione statale, è destinato alle sterilizzazioni mentre il restante 30% è destinato alla costruzione o riattazione dei canili.

B. Il 25% della somma ricevuta annualmente dallo Stato è destinata ai seguenti interventi di competenza regionale:

- Implementazione e gestione dell'identificazione elettronica dei cani e della relativa Banca Dati Regionale, nonché ogni altra iniziativa intrapresa a livello regionale nell'ambito del controllo del randagismo in Regione Campania.
- Iniziative di informazione e formazione, già previste dall'articolo 13 della Legge Regionale 16/2001 ed in particolare i corsi previsti al comma 4.
- Richieste di indennizzo degli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.
- Progetti presentati da Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della Legge Regionale 16/2001, finalizzati alla costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani. In tale ambito, la precedenza viene data alle associazioni che ricevono in comodato terreno da parte di Comuni, singoli o associati, o Comunità montane.
- Progetti presentati da Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, ai sensi dell'art.16, comma 4, della Legge Regionale 16/2001, finalizzati alla prevenzione del randagismo.
- Progetti presentati dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. e dagli Enti Locali ritenuti particolarmente significativi ai fini della lotta al randagismo in Campania.

**2) Fondi di derivazione regionale (art. 23 Legge Regionale 16/01)
Capitolo di bilancio regionale 7621 U.P.B. 4.15.40**

A. Con fondi regionali, integrati anche dall'introito delle sanzioni previste dall'art. 17 della L.R. 16/01, possono essere finanziate iniziative, adempimenti e progetti previsti al precedente punto 1.

Allegato "B"

MODALITA' E TERMINI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA STERILIZZAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEI CANILI – RIFUGI E PER PROGETTI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

1. Modalità di presentazione delle domande e requisiti di attribuzione contributi per sterilizzazioni.

I Comuni, singoli o associati, le Comunità montane devono indirizzare la domanda di concessione contributo, alla Regione Campania – Settore Veterinario Regionale – entro il 31 maggio di ogni anno. Le domande che saranno inviate oltre la suddetta data, saranno esaminate l'anno successivo.

I Progetti presentati che non potranno beneficiare del contributo, per esaurimento delle risorse apportate sul bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, dovranno essere riprodotti per l'anno successivo a cura dell'interessato e rientreranno nella graduatoria stilata per detta annualità sulla base dei criteri di cui agli allegati.

1.1 Tra gli interventi di competenza degli Enti Locali, ai fini della prevenzione del randagismo, rientra la programmazione ed il monitoraggio di piani di controllo delle nascite dei **cani randagi e dei gatti liberi** attraverso la sterilizzazione, presentati di concerto con i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. territorialmente competenti, che già erogano tale prestazione in regime ordinario:

Il costo medio per ciascun intervento di sterilizzazione chirurgica è valutato in Euro 115,00..

Il costo medio per ciascun intervento di sterilizzazione chirurgica, comprensivo di degenza pre e postoperatoria, è valutato in Euro 164,00.

Il contributo regionale sarà erogato sulla base dell'utenza presente sul territorio dell'Ente richiedente, nella misura massima di numero 1 intervento chirurgico x 600 abitanti.

Il progetto dovrà avere durata annuale.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Certificato che attesti la consistenza della popolazione umana presente nell'ambito del territorio sede del piano;
- Certificato, rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL competente, che attesti la consistenza della popolazione canina presente nell'ambito del territorio sede del piano; dovrà essere distinto il numero totale dei cani di proprietà ed il numero di cani catturati (ricoverati al canile o reimmessi sul territorio) relativo ai due anni precedenti la richiesta. Questi dati devono essere riscontrabili nella Banca Dati Regionale Anagrafe Canina.
- Certificato, rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL competente, che attesti il numero di interventi di sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti liberi svolti in regime ordinario nell'ambito del territorio sede del piano;

- Progetto dettagliato nel quale si evidenziano le procedure organizzative e tecniche inerenti:
 - a) numero di animali da operare, distinti in cani randagi e gatti liberi;
 - b) ambulatori veterinari di riferimento (strutture ASL o strutture private convenzionate ASL);
 - c) numero e tipologia del personale veterinario (Veterinari ASL o Veterinari liberi professionisti convenzionati ASL)
 - d) modalità di cattura e di conferimento all'ambulatorio;
 - e) tipologia di intervento di sterilizzazione;
 - f) modalità di degenza pre e post-operatoria;
 - g) successivo destino dell'animale (ricovero al rifugio, reimmissione, adozione).

1.2 Saranno altresì valutati progetti che riguardano interventi di sterilizzazione in favore di **cani e gatti di proprietà**, a condizione che sia regolarmente assicurata sul territorio del Comune o della Comunità Montana richiedente l'attività istituzionale di sterilizzazione in favore delle popolazioni di cani randagi e gatti liberi.

Il contributo regionale non può superare l'importo derivante dal costo medio per ciascun intervento di sterilizzazione chirurgica, valutato in Euro 115,00, decurtato del 50% e moltiplicato per il numero massimo di sterilizzazioni di cani e gatti di proprietà ammissibili a contributo, pari a 200 soggetti.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Certificato, rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL competente, che attesti la consistenza della popolazione canina presente nell'ambito del territorio sede del piano; dovrà essere distinto il numero totale dei cani di proprietà ed il numero di cani catturati (ricoverati al canile o reimmessi sul territorio) relativo ai due anni precedenti la richiesta. Questi dati devono essere riscontrabili nella Banca Dati Regionale Anagrafe Canina.
- Certificato, rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL competente, che attesti il numero di interventi di sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti liberi svolti in regime ordinario nell'ambito del territorio sede del piano.
- Progetto dettagliato nel quale si evidenziano le procedure organizzative e tecniche inerenti:
 - a) numero di animali da operare, distinti in cani e gatti;
 - b) ambulatori veterinari di riferimento (strutture ASL o strutture private)
 - c) numero e tipologia del personale veterinario (Veterinari ASL o Veterinari liberi professionisti convenzionati ASL);
 - d) tipologia di intervento di sterilizzazione;
 - e) modalità di divulgazione e durata del progetto.

2. Modalità di presentazione delle domande e requisiti di attribuzione contributi costruzione o riattazione canili

I Comuni, singoli o associati, le Comunità Montane e le Associazioni Protezionistiche devono indirizzare la domanda di concessione di contributo, alla Regione Campania - Settore Veterinario Regionale - entro il 31 maggio di ogni anno. Le domande che saranno inviate oltre la suddetta data, saranno esaminate l'anno successivo.

Non saranno accettate domande di concessione di contributo presentate da Comuni, singoli o associati, Comunità Montane o Associazioni Protezionistiche che siano risultati già beneficiari di un precedente contributo per lo stesso manufatto, anche se la richiesta è formulata per interventi sostanzialmente diversi.

I Progetti presentati che non potranno beneficiare del contributo, per esaurimento delle risorse apportate sul bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, dovranno essere riprodotti per l'anno successivo a cura dell'interessato e rientreranno nella graduatoria stilata per detta annualità sulla base dei criteri di cui agli allegati.

2.1 COMUNI e COMUNITA' MONTANE

La priorità è stabilita in base ai criteri previsti all'art. 14 comma 4 lettere a) b) c) della L.R. 16/01; in particolare la consistenza e la distribuzione della popolazione canina in ambito provinciale nonché la consistenza delle strutture esistenti vengono rilevate dalla Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina.

La consistenza e la distribuzione della popolazione canina in ambito provinciale rappresentano una priorità in positivo ai fini dell'attribuzione del contributo, viceversa la consistenza delle strutture esistenti, che tiene conto dei canili pubblici e dei canili privati, compresi quelli convenzionati, esistenti nell'ambito del territorio del Comune, del consorzio di Comuni e della Comunità Montana interessata al contributo, è considerato un elemento di svantaggio.

L'erogazione di un precedente contributo ministeriale per lo stesso progetto presentato è considerato elemento di svantaggio.

Il contributo massimo regionale erogato in favore dei Comuni, singoli o associati, e delle Comunità Montane non può superare l'importo derivante dalla moltiplicazione del costo medio unitario per posto cane, stabilito in € 1.549,37, per il numero massimo di cani ammissibili a contributo, pari a 120 (cani).

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Progetto esecutivo, in scala 1:100, corredato di piante, sezioni e prospetti debitamente quotati;
- Computo metrico estimativo;
- Relazione tecnica che contenga l'indicazione del numero massimo di animali da ospitare in conformità ai dettami della L.R. 16/01 e che indichi la previsione delle modalità di gestione della struttura;
- Deliberazione di approvazione del progetto con l'indicazione degli estremi della concessione edilizia, nonché del relativo quadro economico;
- Parere di conformità del progetto alle linee di programmazione provinciale previste all'articolo 14, comma 5 della Legge regionale 16/2001, rilasciato dalla Amministrazione provinciale competente.
- Parere sanitario preventivo di conformità del progetto rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente in merito alla sussistenza delle caratteristiche tecniche elencate all'art. 7, comma 4, della Legge Regionale 16/01.

2.2 ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE DELL'ALBO REGIONALE

Il contributo massimo regionale erogato in favore delle Associazioni Protezionistiche non può superare l'importo derivante dalla moltiplicazione del costo medio unitario per posto cane, stabilito in €1.549,37, per il numero massimo di cani ammissibili a contributo, pari a 120 (cani) decurtato del 50%.

Detto contributo può essere decurtato ulteriormente del 50% in relazione alla presenza di canili pubblici e di canili privati, compresi quelli convenzionati, nell'ambito del territorio del Comune in cui la stessa Associazione intende costruire o riqualificare il rifugio.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Progetto esecutivo, in scala 1:100, corredato di piante, sezioni e prospetti debitamente quotati;
- Computo metrico estimativo;
- Relazione tecnica che contenga l'indicazione del numero massimo di animali da ospitare in conformità ai dettami della L.R. 16/01 e l'indichi la previsione di gestione della struttura;
- Estremi della concessione edilizia e del relativo quadro economico;
- Parere sanitario preventivo di conformità del progetto rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente in merito alla sussistenza delle caratteristiche tecniche elencate all'art. 7, comma 4, della Legge Regionale 16/01, in attesa dell'emanazione dell'apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 della suddetta Legge Regionale

3. Modalità di presentazione delle domande e requisiti di attribuzione contributi per progetti di prevenzione del randagismo.

Le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, ai sensi dell'art. 16 comma 4 della L.R. 16/01, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. e gli Enti Locali devono indirizzare la domanda di concessione contributo, alla Regione Campania – Settore Veterinario Regionale – entro il 31 maggio di ogni anno. Le domande che saranno inviate oltre la suddetta data, saranno esaminate l'anno successivo.

L'entità del contributo, che in ogni caso non potrà superare il tetto massimo di euro 30.000 (trentamila) sarà calcolato in base alla validità, realizzabilità ed importanza del progetto, nonché alla disponibilità di bilancio esistente all'atto dell'esame della richiesta.

I Progetti presentati che non potranno beneficiare del contributo, per esaurimento delle risorse apportate sul bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, dovranno essere riprodotti per l'anno successivo a cura dell'interessato e rientreranno nella graduatoria stilata per detta annualità sulla base dei criteri di cui agli allegati.

I progetti devono avere durata annuale

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

(per le Associazioni Protezionistiche):

- Progetto dettagliato nel quale si evidenziano le procedure organizzative e tecniche e le risorse umane necessarie all'espletamento dello stesso;
- Attestato del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente in merito all'attività svolta dall'Associazione Protezionistica richiedente nell'ambito della prevenzione del randagismo ed in merito alla fattibilità del progetto presentato.

(per i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL):

- Progetto dettagliato nel quale si evidenziano le procedure organizzative e tecniche e le risorse umane necessarie all'espletamento dello stesso;
- Certificazione inerente le attività istituzionali in tema di prevenzione del randagismo assicurate in regime ordinario.

(per gli Enti Locali):

- Progetto dettagliato nel quale si evidenziano le procedure organizzative e tecniche e le risorse umane necessarie all'espletamento dello stesso;
- Attestato del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente in merito alla fattibilità del progetto presentato.

Allegato "C"
Modalità di liquidazione dei contributi

1. Contributi ai progetti presentati dai Comuni, singoli o associati e dalle Comunità Montane per sterilizzazioni (ALL. B punto 1):

Il 50% dell'importo sarà erogato all'atto dell'approvazione del progetto per consentire l'avvio dello stesso, il 30% sarà erogato in base allo stato d'avanzamento dello stesso quando è stato espletato il 90% dell'attività ed il saldo del 20% sarà erogato al termine dello stesso a seguito di certificazione dell'Ente. Nel caso di progetti che risultano attuati dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL queste ultime, su formale indicazione del richiedente Comune, possono essere direttamente beneficiarie del contributo.

2. Contributi ai progetti presentati dai Comuni, singoli o associati ed alle Comunità Montane per canili (ALL B punto 2.1):

Il 50% dell'importo, depurato dell'eventuale ribasso d'asta per la realizzazione dell'opera, sarà erogato entro 60 giorni dall'inizio dei lavori che dovrà essere certificato dal Direttore addetto; il 45% sarà erogato in base agli stati d'avanzamento dell'opera certificati dall'Ente, quando è stato realizzato il 90% dei lavori e saranno regolarmente certificati dal Direttore addetto; il saldo del 5% sarà erogato all'atto della certificazione, da parte dell'Ente, che l'opera è stata ultimata e collaudata, corredata del verbale di sopralluogo con esito favorevole, da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.

3. Contributi a progetti presentati dalle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo regionale ex art. 16 comma 4 L.R. 16/01 per canili (ALL B punto 2.2):

Il 50% dell'importo sarà erogato all'inizio del progetto, dopo la ricezione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa relativa all'importo del 50% del contributo concesso e di durata corrispondente ai tempi di realizzazione del manufatto, in cui gli eventuali interessi attivi maturati siano conteggiati in deconto delle spettanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 5/95, mentre il saldo del restante 50% sarà erogato all'atto della certificazione che l'opera è stata ultimata e collaudata, corredata del verbale di sopralluogo con esito favorevole, da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.

4. Contributi a progetti presentati dalle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo regionale ex art. 16 comma 4 L.R. 16/01 dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., dagli Enti Locali finalizzati alla prevenzione del randagismo(ALL.B punto 3):

Associazioni Protezionistiche

Il contributo concesso sarà erogato in due soluzioni di cui la prima, pari al 50%, dopo la ricezione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa relativa all'importo complessivo del contributo e di durata annuale, in cui gli eventuali interessi attivi maturati siano conteggiati in deconto delle spettanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 5/95, e la seconda, per l'ulteriore 50%, dopo la positiva verifica del consuntivo semestrale presentato dal richiedente al Settore Veterinario, corredata da una relazione sul conseguimento degli obiettivi.

AA.SS.LL. e Enti Locali

Il contributo concesso sarà erogato in due soluzioni di cui la prima, pari al 50%, prima dell'inizio del progetto stesso onde consentire l'avvio dello stesso e il rimanente 50% dopo la positiva verifica del consuntivo semestrale presentato dal richiedente al Settore Veterinario, corredata da una relazione sul conseguimento degli obiettivi.



RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 03

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Consulenza Legale e Documentazione

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2004. 0714620 del 15/09/2004 ore 14.59

Dest.: Veterinario

Fascicolo: XXXV/1/1
Veterinario



Prot. n. PP 156/S2/04
Serv.
Ref. nota n. del

(20) All'A.G.C Assistenza Sanitaria
(02) Settore Veterinario
Centro Direzionale Is. C/3 - Napoli

Al Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81 - Napoli

PRESA IN CARICO
23 SET. 2004
IL _____

Oggetto: L.R. n.16 del 24.11.2004

Si riscontra la nota prot. n. 0675768 del 19/09/2004, con la quale è stata formulata richiesta di parere in merito alla possibilità di erogare contributi regionali ad associazioni protezionistiche per la costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani.

Sul punto si rappresenta che, con la L.R. n.16/01, concernente la "tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", la Regione Campania al fine di migliorare il benessere degli animali e realizzare un corretto rapporto uomo - animale e ambiente ha regolato le specifiche competenze della Regione e degli Enti locali

In particolare nell'art. 14 comma 2 è disposto che " la Regione eroga contributi agli enti indicati nell'art. 6 comma 1 contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici" - nell'art. 6 comma 2 "I comuni e le comunità montane possono concedere in comodato alle Associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste, regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale, idoneo suolo destinato alla realizzazione di un ricovero per cani".



Giunta Regionale della Campania

Foglio n.

Nello stesso articolo è poi ulteriormente specificato che queste associazioni provvedono autonomamente alla realizzazione ed alla gestione di queste strutture, utilizzando anche i fondi regionali indicati nell'art. 14 della legge in oggetto.

Infine nell'art. 16 comma 4 si legge " *La Regione può erogare alle Associazioni iscritte all'Albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali*", -

Dall'esame della normativa si evince quindi, che l'intervento della Regione è esteso anche ai casi in cui le Associazioni di volontariato, regolarmente iscritte presso gli albi regionali, presentino progetti volti alla realizzazione di canili per la protezione ed il controllo del randagismo degli animali.

Nell'art. 16 infatti, non sono indicati limiti per tale intervento né sono elencati i progetti finanziabili, per cui la Regione ha la possibilità di concedere contributi annuali alle associazioni che ne fanno richiesta dopo aver verificato l'opportunità e la regolarità del progetto prospettato dall'ente interessato.

La norma, sembra quindi rafforzare la tutela che la legge ha disposto per il benessere degli animali, atteso che nei casi in cui non è possibile ricorrere alle disposizioni contenute negli art. 6 e 14, le Associazioni possono ottenere contributi regionali per la realizzazione dei progetti presentati.

Diverse sono infatti le fattispecie contenute nell'art. 6 e nel richiamato articolo 14 comma II della stessa legge, le quali configurano gli interventi regionali a favore degli enti locali - Comune e Comunità montane- per il mantenimento e la costruzione di canili pubblici e la possibilità, per le Associazioni legittimate, di poter usufruire di tali contributi per realizzare, su un suolo concesso in comodato dal competente ente locale, la costruzione di rifugi per cani.

Le associazioni, infatti, secondo quanto disposto dalla normativa in esame, possono ottenere in comodato un suolo idoneo per la realizzazione di un ricovero per cani e provvedere alla costruzione e al mantenimento dello stesso autonomamente,



Giunta Regionale della Campania

Foglio N.

salva la possibilità di poter utilizzare, su espressa richiesta, i fondi che la Regione eroga agli locali citati per il mantenimento dei canili pubblici.

Da quanto sopra evidenziato, sembra quindi possibile che le Associazioni ottengano finanziamenti regionali, secondo la disposizione contenuta nell'art. 16 della legge, in quanto la stessa non restringe l'ambito di operatività della norma ma estende l'applicazione anche i progetti relativi a costruzioni o ristrutturazione di ricovero per cani .

Nei sensi sopra citati si rende il richiesto parere

L'ESTENSORE INCARICATO

Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina
Maria Luigia Schiano di Colella Lavina

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Avv. Maria d'Elia
Maria d'Elia

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Vincenzo Baroni
Vincenzo Baroni


Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Fattore Consulenza Legale e Documentazione

REGIONE CAMPANIA


Prot. 2007.0615849 del 09/07/2007 ore 13,40

Dest.: Veterinario

Fascicolo: XXXV/1/1
Veterinario

588.

11 LUG. 2007



All'A.G.C. ASSISTENZA SANITARIA
 Settore Veterinario
 Centro Direzionale isola C/3
 80143 NAPOLI

AL COORDINATORE DELL'A.G.C.
 GABINETTO DEL PRESIDENTE
 DELLA GIUNTA REGIONALE
 VIA S. LUCIA, 81 NAPOLI

AL CAPO DI GABINETTO DEL
 PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 REGIONALE
 VIA S. LUCIA,81 NAPOLI

Prot. n. PP0096-20-02-2007 (posta) *Avv. ra*

Oggetto: Quesito L.R. 16/2001

Si riscontra la nota prot. 2007.0454450 del 21/05/2007, con la quale si formula richiesta alla scrivente di esprimere parere in ordine alla possibilità di "erogare nuovi contributi ad associazioni iscritte già beneficiarie del massimo erogabile, che presentino la richiesta di contributo l'anno successivo per lo stesso manufatto, ma per interventi sostanzialmente diversi".

La questione sorge in relazione al disposto del punto "B" dell'allegato "B" della D.G.R.C. n.1276 del 07 ottobre 2005 che prevede, tra l'altro, l'importo massimo erogabile a titolo di contributo per la costruzione e la riqualificazione dei canili - rifugi in attuazione della Legge 14 agosto 1991 n° 281 e della legge regionale n° 16 del 24 novembre 2001 in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

Circa la portata applicativa del punto in questione, si osserva che con la deliberazione 1276/2005 sono stati individuati i criteri generali di riparto dei contributi regionali per gli adempimenti previsti dalla Legge 281/1991 e dalla Legge Regionale 16/2001 ed in particolare sono stati fissate le priorità, modalità ed i termini per la concessione di contributi per la costruzione o ristrutturazione di canili, nonché per la corresponsione di contributi per i progetti presentati dalle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo regionale. In particolare, l'allegato



Giunta Regionale della Campania

Foglio N.

“ B “ della citata deliberazione ha previsto al punto “ B “ l’ammontare del contributo massimo erogabile per la realizzazione e la riqualificazione dei rifugi pubblici e dei ricoveri privati, mentre alcuna limitazione è stata, invece, prevista in relazione alla concessione di contributi per i progetti presentati dalle Associazioni Protezionistiche iscritte all’Albo Regionale ex art. 16 comma 4 della L.R. 16/01, lasciando così intendere in una precisa volontà di fissare un “ tetto massimo “ alla sola concessione di contributi per la costruzione e/o riqualificazione dei canili-rifugi..

Ciò premesso alcun ulteriore contributo potrà essere erogato in favore delle Associazioni iscritte all’Albo Regionale, già beneficiarie del massimo erogabile, in relazione a progetti che attengono alla realizzazione e/o riqualificazione dei canili-rifugi.

Nei sensi sopra precisati si rende il richiesto parere.

L’ESTENSORE INCARICATO
Avv. Agostino Grimaldi

IL DIRIGENTE DI SETTORE
avv. Massimo Lacatena

IL COORDINATORE DELL’AREA
avv. Vincenzo Baroni